

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5207 del 10/10/2018
Oggetto	RILASCIO DI CONCESSIONE CON VARIANTE ED AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO NEL COMUNE DI GUASTALLA (RE), IN LOCALITA' TORRIONI. AZIENDA AGRICOLA CECCHIN GIOVANNI E RICCARDO E C. S.S. PRATICA:RE02A0597.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5441 del 10/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO :

- della domanda registrata al protocollo PG.2015.0877895 del 17/12/2015, con cui il signor Cecchin Giovanni, c.f. CCCGMM54T15C195Q, P.IVA 01756080352, residente a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, ha richiesto il rinnovo della concessione assentita con determinazione n.3701 del 27/09/2015, codice del procedimento RE02A0597, di derivazione mediante:
 - n.1 pozzo avente profondità di m 120,00;
 - ubicazione : Comune di Guastalla (RE), località Torrioni, su terreno di proprietà del richiedente,

censito al fg. n. 51, mapp. n. 79; coordinate UTM–RER, x: 629.807 y: 971.673;

- destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 0,9;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.900,0;
- della domanda registrata al protocollo PGDG.2018.11212 del 27/09/2017, con cui il legale rappresentante pro-tempore Cecchin Riccardo c.f. CCCRCR85E06E253Q , della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, ha richiesto il cambio di titolarità della concessione;
- della domanda registrata al protocollo PGDG.2018.11388 del 03/08/2018, con cui il legale rappresentante pro-tempore Cecchin Riccardo, c.f. CCCRCR85E06E253Q , della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, ha richiesto:

1. l’autorizzazione alla perforazione di una nuova opera di presa così descritta:

- pozzo avente profondità di m. 100 dal piano di campagna;
- ubicazione : Comune di Guastalla (RE), località Torrioni, su terreno di proprietà di Cecchin Giovanni, c.f. CCCGMM54T15C195Q, socio della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, censito al fg. n. 51, mapp. n. 80; coordinate UTM–RER, x: 629.830 y: 971.550;

2. la contestuale variante sostanziale alla concessione a derivare acqua pubblica mediante le suddette opere di presa, nei limiti e per l’uso di seguito indicati:

- portata massima di acqua derivabile pari a l/s 1,05;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 5.800;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rilascio di concessione ordinaria di cui all’art. 6 del, r.r. 41/2001;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 162,45;

CONSIDERATO che:

- le opere di derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrano nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex- ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, ricade nei casi di “Attrazione” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO del parere favorevole della Provincia di Reggio-Emilia, secondo cui l'istanza può essere accolta (PGDG.2018.13019 del 20/09/2018);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 31 Luglio 2018, la somma pari a euro 230,00 per le spese di istruttoria, introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 29/03/2018, la somma pari a euro 162,45, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato al 25/05/2015 la somma di euro 161,00 a titolo di deposito cauzionale;
- ha versato in data 09/10/2018, la somma pari a euro 89,00, ad integrazione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
 - pozzo avente profondità di m. 100 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Guastalla, via Argini Crostolo 13, località Torrioni, su terreno di proprietà di Cecchin Giovanni, c.f. CCCGMM54T15C195Q, socio della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, censito al fg. n.51 , mapp. n. 80; coordinate UTM–RER, x: 629.830 y: 971.550;
2. di assentire alla Società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, la concessione con variante sostanziale a derivare acqua pubblica mediante le seguenti opere di presa:
 - pozzo n.1 avente profondità di m 120,00;
 - ubicazione: Comune di Guastalla, via Argini Crostolo 11, località Torrioni, su terreno di proprietà di Cecchin Giovanni, c.f. CCCGMM54T15C195Q, socio della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, censito al fg. n. 51, mapp. n. 79; coordinate UTM–RER, x: 629.807 y: 971.673;
 - pozzo n.2 avente profondità di m. 100 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Guastalla, via Argini Crostolo 13, località Torrioni, su terreno di proprietà di Cecchin Giovanni, c.f. CCCGMM54T15C195Q, socio della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, censito al fg. n.51 , mapp. n. 80; coordinate UTM–RER, x: 629.830 y: 971.550;

- nei limiti e per l’uso di seguito indicati:
 - portata massima di esercizio pari a **1,15 l/s**;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a **5.800,00 mc/annui**;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2027**;
 4. di dare atto che il canone di concessione per l’anno 2018, pari ad euro **162,45**, è stato versato;
 5. di dare atto che il deposito cauzionale quantificato in euro **250,00** è stato corrisposto;
 6. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 10/10/2018;
 7. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all’anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell’art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all’anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l’avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
 8. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell’art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca

della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

9. di notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura provata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
14. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Al presente atto si allega:

- Disciplinare di concessione e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di nuova perforazione

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di variante sostanziale al rinnovo della concessione PGDG.2018.11388 del 03/08/2018, cod. Sisteb RE02A0597)

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRELIEVO

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi:

- pozzo n.1 avente profondità di m 120,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 250, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5, ubicato in Comune di Guastalla (RE), via Argine Crostolo 11, località Torrioni, su terreno di proprietà di Cecchin Giovanni, c.f. CCCGMM54T15C195Q, socio della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, censito al fg. n. 51, mapp. n. 79; coordinate UTM–RER, x: 629.807 y: 971.673;
- pozzo n.2 (nuova perforazione) avente profondità di m. 100 dal piano di campagna con tubazione in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa di kW 2,23, ubicato in Comune di Guastalla (RE), via Argine Crostolo 13, località Torrioni, su terreno di proprietà di Cecchin Giovanni, c.f. CCCGMM54T15C195Q, socio della società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo & C. S.S., c.f. 02773480351, con sede legale a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, in via Argine Crostolo 13, censito al fg. n.51 , mapp. n. 80; coordinate UTM–RER, x: 629.830 y: 971.550;

ARTICOLO 2 - PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA OPERA DI PRELIEVO

1. Caratteristiche tecniche della perforazione:

- profondità massima di metri 100 m dal piano di campagna;
- perforazione con diametro costante \varnothing 133 mm.

Nel foro devono essere poste tubazioni in PVC di \varnothing 125 mm da 0.00 a 30 metri e di \varnothing 75 mm da 30 a 100.00 metri. L'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere colmata con idoneo materiale stabilizzante e isolante.

Il pozzo sarà equipaggiato da una elettropompa sommersa, di modello ancora da definire, potenza pari a 2,23 kW e con una portata di esercizio pari a 0,15 l/sec.

2. Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione.

3. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre, trasmettere all'Amministrazione concedente:

- la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata, in cui dichiarare l'esito della ricerca;
- una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email dirgen@cert.arpa.emr.it.

4. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.

5. L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al Servizio Pianificazione

Ambientale della Provincia di Bologna affinché lo stesso adotti i provvedimenti eventualmente necessari ed a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.

6. La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.

7. Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

8. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.

9. I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

10. In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

11. L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse

rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

12. E' fatto obbligo di comunicare al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia (ISPRA) le informazioni relative alla perforazione ai sensi della L.464/84 con le modalità previste nel sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/index>.

13. Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

14. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampo, dovranno essere provviste di coperture.

15. L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

16. Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

ARTICOLO 3 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. la risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,15 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 5.800,00 mc/annui.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per 3 ore al giorno circa per un totale di 365 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Invio relazione integrativa avvenuta perforazione** – Ai sensi dell'art.16 del R.R. 41/2001 il concessionario è tenuto alla trasmissione ad ARPAE della "relazione integrativa di avvenuta

perforazione”, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, anche al fine di permettere eventuali modifiche alla concessione, se necessarie;

2. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, affinché l’Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d’uso dell’acqua senza il preventivo assenso dell’Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l’utilizzo.

7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2027**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del

concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
3. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.